



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Anna Bombino	Consigliere
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Antonio Palazzo	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n.60069 del registro di segreteria, proposto da

Guardia di Finanza, Centro informatico amministrativo nazionale, Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, rappresentato e difeso dal Gen. D. Vincenzo Tedeschi, su delega del Comandante Generale, domiciliato in Via Rodolfo Lanciani n.11, Roma 00162, PEC: rm0450000p@pec.gdf.it

-appellante principale-

e

XX , nato a XX (cod. fisc.

XX), residente a XX

, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ceni, PEC:

	stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato nello	
	studio dell'avv. Fabio Pisani in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 36/ A	
	-appellante incidentale-	
	c o n t r o	
	I.N.P.S. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in	
	Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso,	
	unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Preden (PEC:	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico	
	(PEC: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo	
	(PEC: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti	
	(PEC: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura	
	speciale e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria	
	n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.	
	- appellato-	
	avverso e per la riforma	
	della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la	
	Regione Toscana, n.256/2021, depositata il 9 luglio 2021.	
	VISTO il ricorso;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, svolta con l'assistenza	
	del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore cons. Quirino Lorelli,	
	il cap. Teresa Grieco per la Guardia di Finanza, Centro informatico	
	amministrativo nazionale, l'avv.to Stefano Ceni per il sig. ^{XX} e	
	l'avv.to Giuseppina Giannico per l'INPS.	
		2

F A T T O

1. Con atto di appello depositato il 20/6/2022, la Guardia di Finanza, Centro informatico amministrativo nazionale, Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, n.256/2021, depositata il 9 luglio 2021, che ha accolto in parte il ricorso presentato dal sig. XX e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del medesimo al ricalcolo del trattamento previdenziale di ottava categoria, con opzione per il criterio più favorevole, tra quello calcolato in base al disposto di cui al secondo e terzo comma, in un caso, e del quarto comma dell'articolo 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nell'altro.

2. Lamenta l'appellante, la violazione di legge dovuta all'erronea applicazione dell'art. 52, comma 3, del D.P.R. n.1092/1973 ai fini della individuazione dei requisiti per l'attribuzione della pensione normale, in quanto alla data del congedo (16/9/2005), avvenuto per perdita del grado per rimozione, ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi necessari per conseguire la pensione ordinaria erano applicabili le norme dettate dal D.lgs. n.165/1997 e della legge n.449/1997, sicché il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità e la relativa domanda tesa ad ottenere la pensione ordinaria risulterebbe priva di fondamento.

In particolare - secondo l'appellante - le norme applicabili al caso di specie in ordine ai requisiti per l'accesso alla pensione normale stabilirebbero, in alternativa:

a) l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento (80%

della base pensionabile) e l'età anagrafica di anni 53, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165;

b) l'età anagrafica di anni 57 e un'anzianità contributiva di anni 35, a prescindere dall'età anagrafica, un'anzianità contributiva di anni 38 ai sensi dell'art. 59, comma 6, tab D) della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Poiché il ricorrente non versava in nessuna delle due suddette ipotesi, non aveva titolo a conseguire la pensione normale, per cui non poteva trovare applicazione il quarto comma dell'art. 67 del D.P.R. n.1092/1973 (incremento del 10% della pensione ordinaria) e l'Amministrazione avrebbe correttamente operato, calcolando il trattamento pensionistico privilegiato da attribuire al XX per un importo pari al 30% della base pensionabile, ai sensi del secondo comma del detto art.67 (calcolo percentualistico).

Pertanto, l'appellante principale chiede di riformare ed annullare la sentenza della Sezione territoriale per la regione Toscana, n.256/2021, depositata il 9 luglio 2021, con vittoria delle spese.

3. Avverso la medesima sentenza del giudice di prime cure ha proposto appello incidentale, depositato il 28/7/2022, il sig. XX, parte parzialmente vittoriosa in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello principale e deducendo l'errore del giudicante:

a) nella valutazione operata nell'individuazione dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, in possesso dell'allora ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, per omessa applicazione di specifico disposto normativo, frutto del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del D. lgs. n.165/1997 e dell'art. 1849 comma 2 del D.lgs. n.66/2010

(Codice dell'Ordinamento Militare) relativi alle maggiorazioni per i servizi svolti;

b) nell'aver ritenuto non applicabile, *tout court* e in ogni caso, alla fattispecie concreta, il disposto di cui dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973.

Secondo l'appellante incidentale gli sarebbe stata liquidata la pensione come "*percentualista*", pur avendo maturato, alla data di cessazione dal servizio, 25 anni e mesi 8 di servizio utile, di cui 23 anni e mesi 8 di servizio effettivo.

L'interessato avrebbe posseduto senz'altro il requisito di anzianità indicato all'art.52, comma 1 e quello di cui al successivo comma 3 e legittima sarebbe stata la pretesa, come riconosciuta dalla sentenza nel capo gravato dall'Amministrazione, di vedersi riconosciuta, laddove sia più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi dell'art.67, comma 4, liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo.

A sostegno della richiesta di riforma della sentenza il XX evidenzia che nel calcolo del periodo contributivo, oltre all'effettivo servizio, devono essere sempre considerate anche le maggiorazioni dei servizi di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7 del D. lgs. 65/1997 e dell'art.1849 comma 2 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) che comportano, un aumento figurativo di anno ulteriore ogni 5 anni di servizio: tali maggiorazioni gli competerebbero sicuramente ma delle stesse la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto.

Inoltre, l'appellante incidentale lamenta la omessa pronuncia sul seguente punto: il Giudice Unico delle Pensioni avrebbe dovuto

esprimersi, una volta escluso (pur erroneamente) che il ricorrente avesse maturato un'anzianità quindicennale, su quale fosse stata la modalità di calcolo anche nel caso in cui al ricorrente dovesse applicarsi il c.d. regime misto.

Ciò, atteso che la richiesta applicazione dell'art. 54 effettuata dal ricorrente comportava, comunque, anche se si era esclusa (errando) una anzianità di servizio pari o superiore ai 15 anni alla data di riferimento del 31 dicembre 1995, la valutazione puntuale di quale aliquota avrebbe dovuto essere applicata sulla quota retributiva.

In via subordinata una volta che fosse stata esclusa, in capo al ricorrente, un'anzianità di servizio pari o superiore ai 15 anni alla data di riferimento del 31 dicembre 1995, il GUP della Sezione Toscana avrebbe dovuto stabilire nel merito, in favore del Sig.^{XX} .

4. Il 15/3/2024 si è costituita in seno all'appello incidentale la Guardia di Finanza, Centro informatico amministrativo nazionale, Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, depositando comparsa nella quale insiste nelle proprie difese e deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento di quello principale, con vittoria delle spese.

Precisa nuovamente l'Amministrazione come il sig. ^{XX} , alla data del congedo per perdita del grado, aveva maturato 25 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile e aveva raggiunto 44 anni di età, ma era privo di entrambi i requisiti anagrafici e contributivi per cui non ha conseguito il diritto alla pensione ordinaria e, di conseguenza, non aveva titolo a conseguire la pensione ordinaria, per cui non poteva

trovare applicazione il quarto comma del citato art. 67 (incremento del 10% della pensione ordinaria).

L'Amministrazione avrebbe correttamente operato, calcolando il trattamento pensionistico privilegiato da attribuire al sig.^{XX} per un importo pari al 30% della base pensionabile, ai sensi del secondo comma del detto art. 67 (calcolo percentualistico).

In ordine all'appello incidentale ne chiede la reiezione poiché il militare non avrebbe conseguito il diritto a pensione ordinaria, perché privo dei requisiti anagrafici e contributivi sopra delineati, sicché l'unico trattamento pensionistico che può essergli riconosciuto è quello effettivamente attribuitogli con il decreto n. 4795 del 28 novembre 2017, ovvero quello previsto dal comma 2 dell'articolo 67 del d.P.R. 1092/1973, che non prevede il calcolo della pensione sulla base delle aliquote di rendimento (di cui all'articolo 54), bensì sulla base degli atti dispositivi relativi al trattamento stipendiale percepito dal^{XX} alla data del congedo.

5. L'INPS, con memoria del 27.9.2024, evidenzia che l'applicazione del coefficiente di rendimento di cui all'art.54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sarebbe incompatibile con lo speciale sistema di calcolo della pensione "a percentuale" di cui all'art. 67, comma 2, del medesimo decreto; tale modalità di calcolo non contemplerebbe una quota retributiva, proporzionale agli anni di servizio svolti entro il 31.12.1995, da determinarsi con l'impiego del ripetuto coefficiente di rendimento.

6. Il trattamento, difatti, è liquidato applicando alla base pensionabile un'unica percentuale fissa, corrispondente alla categoria alla quale sono

ascritte le lesioni o le infermità.

Ne discende quindi che nel descritto calcolo non è suscettibile di utilizzo nessun'altra aliquota percentuale se non quella fissa, e totalmente indipendente dall'anzianità di servizio, corrispondente alla categoria della pensione (nel caso di specie, dunque, l'aliquota del 30%). Chiede quindi l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.

6. All'udienza del 9 ottobre 2024, previa discussione del giudizio da parte dei procuratori costituiti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va disposta in rito, ai sensi dell'art. 184, comma 1 C.G.C., la riunione degli appelli (principale ed incidentali), essendo stati tutti proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo di appello la Guardia di Finanza deduce come ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi necessari per conseguire la pensione ordinaria erano applicabili le norme dettate dal D.lgs. 165/97 e della legge 449/1997, che hanno modificato la disciplina del 1973 per tutti i casi di cessazione anticipata dal servizio (diversi dal collocamento in congedo per inabilità fisica, per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art.52, comma 1, del d.P.R. 1092/1973), tra cui la perdita del grado per rimozione.

Secondo l'appellante la giurisprudenza della Corte dei conti (Sez.II, n.5/2007 et Sez. giurisd. Puglia, n.248/2020) avrebbe chiarito che nel caso di cessazione dal servizio per rimozione, i requisiti dettati dal 3° comma dell'art. 52 non sono applicabili, in quanto gli stessi non sono

più vigenti, poiché superati da quelli stabiliti dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 aprile 1997, n.165 e dall'art. 59, comma 6, tab D della Legge 27 dicembre 1997, n.449

Il primo giudice ha così motivato l'accoglimento:

“Deve essere ritenuto meritevole di accoglimento il primo punto del ricorso, con cui la parte ricorrente ha invocato l'applicazione nei propri confronti, ove più favorevole, del criterio di calcolo fissato dall'articolo 67, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (...)

L'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.1092 del 1973, infatti, continua a prevedere a tali fini un'anzianità ventennale, nel caso di specie raggiunta dal ricorrente.

Ne consegue che spettava al ricorrente la pensione in misura normale e la facoltà accordata dal citato articolo 67.”

Si tratta di comprendere se il primo giudice abbia fatto corretta applicazione della disposizione ritenuta ricorrere e cioè dell'art.67, comma 4 del D.P.R. n.1092/1973, nei limiti tuttavia della domanda introduttiva del giudizio che consisteva nella richiesta di:

“dichiarare il diritto ... a percepire il trattamento pensionistico privilegiato di categoria, che risulti per lui più favorevole, fra quelli risultanti fra le due diverse modalità di calcolo, da effettuarsi secondo il disposto di cui al 2° e 3° dell'art.67 del DPR n.1092/73 in un caso e del 4° comma dell'art.67 del DPR n.1092/73 nell'altro; tenendosi conto, in ogni caso, del disposto dell'art.54 del DPR n.1092/73 applicabile in ragione del servizio maturato dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995; all'uopo ordinando all'Amministrazione di provvedere a tale ricalcolo in modo che per il ricorrente sia possibile esercitare

il previsto diritto di opzione fra quello dei due trattamenti che risulti lui più favorevole.”

Il XX , infatti, risulta titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria, a decorrere dal 16 settembre 2005, da durare a vita, calcolata per un importo pari al 30% della base pensionabile in applicazione del 2° comma dell'art.67 del D.P.R. n.1092/1973, in quanto posto in congedo per perdita del grado per rimozione.

Tale disposizione stabilisce letteralmente che:

“1. Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

2. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art.53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art.54.

4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art.52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la

pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

5. *Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3."*

3. Ora pare al Collegio che – a stare strettamente alla domanda del XX , per come formulata in primo grado – ed alla statuizione di accoglimento della Sezione territoriale, non venga in questione una richiesta di riconoscimento della pensione ordinaria, disciplinata ai sensi delle disposizioni richiamate dall'appellante, bensì quella relativa al ricalcolo della pensione di privilegio nella misura più favorevole, fra quelli risultanti fra le due diverse modalità di calcolo, *"da effettuarsi secondo il disposto di cui al 2° e 3° dell'art.67 del DPR n.1092/73 in un caso e del 4° comma dell'art.67 del DPR n.1092/73 nell'altro".*

Tale è la domanda accolta e la relativa censura formulata in appello non può che riguardare la relativa statuizione.

L'appellante ribadisce nella propria memoria di costituzione in seno all'appello incidentale che il calcolo della pensione privilegiata del XX Silvio avviene sulla scorta del criterio di cui al comma 2 dell'art.67 del D.P.R. n.1092/1973, anziché quella del comma 4 che lo stesso aveva richiesto in ricorso e che gli è stata riconosciuta dal primo Giudicante.

4. Così chiariti i termini della questione la stessa può essere decisa sulla scorta del precedente di cui alle Sezione d'appello per la Sicilia, nella

sentenza n.63/2023.

Il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell'accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt.42, comma 1, e 52, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973.

In questi termini, è da intendere il richiamo, operato dall'art. 67, comma 4, del D.P.R. n.1092/1973, alla disposizione dall'art. 52, comma 1, dello stesso decreto; infatti, in caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall'infermità, il personale militare, pur in attesa dell'intervento di armonizzazione previsto dall'art.24, comma 18, del D.L. n.201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n.165/1997.

Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall'art. 54, del D.P.R. n.1092/1973), nonché dell'abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall'art.59, comma 1, della l. n. 449/1997.

Trovano, inoltre, applicazione:

- gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, del d.l. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, del Decreto-legge n.78/2010);

- l'attribuzione (anticipata) della pensione normale – a norma degli artt. 52, comma 1 e 67, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973 - che si giustifica per la necessità di *“annullare lo svantaggio dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di questo avrebbe consentito al dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima età pensionabile”* (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n.2/2005/QM); le medesime esigenze sono considerate in caso di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (cfr. art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973).

In tal senso, è stata coniata la plastica espressione dell'assorbimento della pensione normale nella privilegiata, da parte della citata sentenza n.2/2005/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ove si afferma che:

“il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal senso cfr. Cass., Sez. lav., 27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981 n. 151)”.

Aggiunge la citata pronuncia n.2/2005/QM che: *“La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio”*.

Si tratta dunque di verificare se, nella fattispecie concreta, il XX fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per la concessione della

pensione in misura normale, al fine di valutare la fondatezza dell'appello principale che nega l'applicabilità del comma 4.

L'art.6 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.165, recante *“Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.”* stabilisce che:

“1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.335.

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n.335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.”

La Tabella B) richiamata nella norma prevede poi che:

- dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, l'anzianità è fissata in anni 50;
- dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 l'anzianità è fissata in anni 51;
- dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 l'anzianità è fissata in anni 52;
- infine, dopo il 1° luglio 2002 l'anzianità è fissata in anni 53.

Dal canto suo l'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.335, richiamati nel comma 1 della sopra richiamata norma,

prevedono che:

“25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata

tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto. (...)

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.

Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.”

Nel caso di specie alla data del congedo (16.9.2005) l’età anagrafica del XX era di anni 44 sicché egli difettava del requisito anagrafico di cui ad ambedue le riportate disposizioni.

Parte appellante richiama poi l’art.59, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il quale:

“6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.” Ai fini di tale comma l’anzianità contributiva prevista dalla Tabella D) e relativamente all’anno 2005 era di anni 38, mentre alla medesima data il XX ne vantava una che raggiungeva i 25 anni ed 8 mesi “di servizio utile” (cfr. pagina 10 dell’appello incidentale e pagina 5 della memoria di costituzione della Guardia di Finanza nell’appello incidentale dove il dato viene confermato “alla data del congedo per perdita del grado”).

Lo stesso XX, quindi, non possedeva, anche ai fini di cui alla menzionata legge n.449/1997, il relativo requisito.

In conclusione, al sig. XX , correttamente, è stato liquidato il trattamento pensionistico privilegiato con il sistema “percentualista”, ovvero secondo il comma 2 dell’art.67 e col beneficio previsto susseguente previsto dal comma 3, di detto articolo, mentre ha errato il primo giudice nel ritenere operante il comma 4.

5. L’accoglimento dell’appello principale determina così il rigetto di quello incidentale posto che, del tutto correttamente, la Sezione territoriale ha valutato inesistenti i presupposti per la applicazione dell’ulteriore e diverso beneficio di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 applicabile in ragione del servizio maturato dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995.

Più precisamente l’appellante incidentale impugna la sentenza della Sezione territoriale:

a) nella valutazione operata nell'individuazione dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici alla data del 31 dicembre 1995, per omessa applicazione di specifico disposto normativo, frutto del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n.165/1997 e dell'art.1849 comma 2 del D.Lgs. n.66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) relativi alle maggiorazioni per i servizi svolti;

b) nell'aver ritenuto non applicabile, tout court e in ogni caso, alla fattispecie concreta, il disposto di cui dell'art.54 del D.P.R. n.1092/1973.

Quanto al primo motivo dell’appello incidentale viene lamentata la mancata applicazione della maggiorazione di un anno ogni cinque di servizio, che avrebbe consentito all’appellante incidentale XX di superare il limite dei quindici anni utile ai fini della percezione del

beneficio pensionistico.

Come ha correttamente osservato l'INPS nella propria memoria difensiva l'applicazione del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 è incompatibile con lo speciale sistema di calcolo della pensione "*a percentuale*" di cui all'art. 67, comma 2, del medesimo D.P.R.

Tale modalità di calcolo non contempla una quota retributiva proporzionale agli anni di servizio svolti entro il 31 dicembre 1995, da determinarsi con l'impiego del ripetuto coefficiente di rendimento, essendo il trattamento liquidato applicando alla base pensionabile un'unica percentuale fissa, corrispondente alla categoria alla quale sono ascritte le lesioni o le infermità.

Ne discende quindi che nel calcolo non è suscettibile di utilizzo nessun'altra aliquota percentuale se non quella fissa e totalmente indipendente dall'anzianità di servizio, corrispondente alla categoria della pensione (nel caso di specie, dunque, l'aliquota del 30%).

La palese infondatezza del primo motivo dell'appello incidentale comporta il rigetto anche del secondo motivo, posto che senza la pretesa maggiorazione non ricorrono *in nuce* i presupposti per l'applicazione dell'art.54 del D.P.R. n.1092/1973.

In conclusione, l'appello incidentale è infondato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'appellante incidentale.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,

	- accoglie l'appello principale;	
	- rigetta l'appello incidentale.	
	- liquida le spese di lite in favore della Guardia di Finanza e	
	dell'INPS nella misura per ciascuno di euro 500,00, oltre accessori se	
	dovuti, poste a carico dell'appellante incidentale.	
	Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 9 ottobre e del 4	
	novembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Quirino Lorelli	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria 21/11/2024	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti presenti.	
		Il Presidente
		Tammaro Maiello
		f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 21/11/2024	
		Il Dirigente
		f.to digitalmente
		20

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente